

SOCIETÀ ITALIANA DI ENDODONZIA

STATUTO

versione approvata nell'Assemblea straordinaria del 20-11-2025

Art. 1 - Denominazione

1. È costituita una Associazione senza finalità di lucro fra Medici Dentisti ed Odontoiatri italiani, denominata "SOCIETÀ ITALIANA DI ENDODONZIA" con acronimo S.I.E., di seguito per brevità "l'Associazione" o "la SIE" o "la Società".
2. Possono divenire Soci della SIE i laureati in possesso del titolo accademico legalmente riconosciuto in Italia o nel paese di origine per l'esercizio della Professione Odontoiatrica.
3. La SOCIETÀ ITALIANA DI ENDODONZIA è identificata graficamente dal seguente logo



Società Italiana
di Endodonzia

quale rappresentazione visiva e simbolica specifica dell'Ente.

4. Le prescrizioni a tutela dell'utilizzo del logo e la protezione del medesimo da azioni inopportune, da parte degli Associati, o illegittime, da parte di terzi - con la espressa esclusione della possibilità per chiunque di un uso personale e non istituzionale - è disciplinato nel Regolamento adottato dal Consiglio direttivo.

Art. 2 - Scopi

1. L'Associazione ha lo scopo di promuovere lo studio e la ricerca scientifica in campo medico stomatologico endodontico al fine di contribuire liberamente al miglioramento delle conoscenze scientifico pratiche della specialità.
2. L'Associazione esclude dalle proprie finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e neppure svolge, né direttamente né indirettamente, alcun tipo di attività sindacale.
3. L'Associazione e i suoi legali rappresentanti sono autonomi e indipendenti anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM). Il comportamento di coloro che ricoprono cariche societarie all'interno dell'Associazione deve essere ispirato all'assoluta autonomia e indipendenza nei confronti delle Istituzioni pubbliche o private, Università, altre società scientifiche o aziende commerciali.
4. L'Associazione persegue i propri scopi principalmente con i seguenti mezzi:
 - organizzazione del Congresso annuale;
 - pubblicazione di una rivista;
 - promozione di iniziative culturali e di aggiornamento in campo endodontico;
 - finanziamento di borse di studio;

- promozione e mantenimento di rapporti di collaborazione con Società scientifiche italiane e/o straniere;
- programmi annuali di attività formativa ECM nei confronti degli associati, elaborazioni di studio, linee guida in collaborazione con ASSR, FISM e altre società scientifiche.

Art. 3 - Sede

1. La SIE ha sede presso la Segreteria organizzativa della Società o presso la residenza del Presidente pro-tempore in carica.

Art. 4 - Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 5 - Soci

1. I Soci si distinguono in:

- a. Socio Ordinario;
- b. Socio Aggregato;
- c. Socio Attivo;
- d. Socio Onorario.

2. È sancita la massima partecipazione dei Soci alle attività e alle decisioni della SIE nelle forme indicate nel presente statuto.

3. È prevista l'ammissione senza limitazioni di tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica che operano nelle strutture e settori di attività del S.S.N, o in regime libero professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che l'associazione rappresenta.

4. La Società richiede ai propri Soci di riconoscere, rendere pubblici e affrontare potenziali conflitti d'interesse che si possano presentare in occasione di attività o eventi promossi dalla SIE. Richiede inoltre di rendere le dichiarazioni di eventuali conflitti d'interesse e quelle di eventuali Dual Commitment in occasione delle presentazioni/conferenze effettuate dal Socio in occasione di attività o eventi promossi dalla SIE.

5. La Società richiede ai propri Soci di effettuare il pagamento della rispettiva quota associativa di spettanza entro la data fissata dal Consiglio direttivo nello specifico Regolamento.

6. In caso di morosità, al Socio moroso sono preclusi:

- la partecipazione agli eventi societari;
- la possibilità di essere relatore in rappresentanza di SIE ad eventi o congressi di soggetti terzi;
- la possibilità di essere componente di commissioni di lavoro societarie ovvero di gruppi istituzionali.

7. Eventuali modulazioni temporali, agevolazioni o aggravii dell'importo della quota associativa possono essere deliberate dal Consiglio Direttivo con medesimo Regolamento.

Sez. I - Socio Ordinario

1. Sono Soci Ordinari i Medici Dentisti e gli Odontoiatri regolarmente iscritti all'Albo della Provincia di appartenenza che si sono iscritti alla SIE. Lo status di Socio è relativo all'anno solare di iscrizione e

l'adesione decade in caso di mancato rinnovo con la conseguente perdita della qualifica di Socio Ordinario.

2. Il Regolamento della SIE può definire ulteriori sottocategorie di Socio Ordinario.

Sez. II - Socio Aggregato

1. Sono Soci Aggregati i Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota di iscrizione annuale alla Società, che abbiano presentato, nel corso di un triennio di regolare pagamento della quota associativa, casi clinici eseguiti secondo le norme esposte nel regolamento della Commissione Accettazione Soci (CAS). Nel caso in cui, nell'arco di tempo del triennio, la documentazione presentata sia giudicata idonea dalla CAS il Socio Ordinario assume la veste di Socio Aggregato.

2. Nel caso la contribuzione annua nel triennio non fosse continuativa valgono i medesimi criteri legati alla morosità di cui all'articolo 5 (sez. VI) del presente statuto.

3. La qualifica di Socio Aggregato dura tre anni e consente di accedere al livello successivo, ovvero quello di Socio Attivo, con la sola integrazione di casi clinici eseguiti e/o documentazione scientifica secondo le norme esposte nel regolamento della CAS.

Sez. III - Socio Attivo

1. Sono Soci Attivi coloro i quali possiedono tale carica a far data dal 31-12-2024.

2. Assumono inoltre la qualifica di Soci Attivi:

- i Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota di iscrizione annuale alla Società che presentino casi clinici eseguiti o casi clinici eseguiti e documentazione scientifica secondo le norme esposte nel regolamento della Commissione Accettazione Soci (CAS) e da quest'ultima validati con parere favorevole;
- i Soci Aggregati in regola con il pagamento della quota di iscrizione annuale alla Società che presentino casi clinici e/o documentazione scientifica ulteriori ad integrazione di quanto già presentato per divenire Socio Aggregato - eseguiti e documentati secondo le norme esposte nel regolamento della Commissione Accettazione Soci (CAS) e da quest'ultima validati con parere favorevole.

Sez. IV - Socio Onorario

1. Può essere nominato, da parte del Consiglio Direttivo, Socio Onorario della SIE chiunque abbia dato un contributo di grande prestigio allo studio, all'insegnamento o al progresso professionale dell'Endodonzia. Il Socio Onorario ha diritto all'elettorato attivo ma non a quello passivo.

2. Il Socio Onorario è esentato dal versamento della quota associativa.

Sez. V - Diritti dei Soci

1. Tutti i Soci dell'Associazione in regola con il pagamento della quota associativa hanno i seguenti diritti:

- A) partecipare alle manifestazioni culturali organizzate o patrocinate dalla SIE godendo dei vantaggi economici e delle gratuità previste per i Soci;
- B) essere informati attraverso comunicazioni cartacee o digitali di tutte le attività scientifiche e associative della Società (congressi, corsi, assemblee etc...);
- C) ricevere - o accedere online - in abbonamento compreso nella quota associativa, l'Organo Ufficiale dell'Associazione.

2. Diritto di voto: l'elettorato attivo:

- A) è attribuito in generale ai:
 - Soci Ordinari,
 - Soci Aggregati,

- Soci Attivi,
 - Soci Onorari.
- B) è attribuito ai soli Soci Attivi ed ai Soci Onorari per:
- l'elezione delle cariche sociali,
 - le modifiche dello statuto,
 - l'elezione dei membri della Commissione Accettazione Soci.

3. Diritto di ricoprire cariche sociali: l'elettorato passivo è limitato ai soli Soci Attivi.

Sez. VI - Cessazione

1. La qualità di Socio si perde per:

A) Dimissioni:

Le dimissioni non esimono dal pagamento della quota sociale per l'anno in cui le stesse vengono presentate dal Socio.

B) Esclusione;

L'esclusione è deliberata

- discrezionalmente ed inappellabilmente dal Consiglio Direttivo, con il voto favorevole della metà più uno dei suoi componenti, in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e di violazione dell'etica professionale;
- dal Consiglio Direttivo, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato in relazione all'attività della Società.

C) Morosità come disciplinata dal Regolamento della SIE.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Commissione Accettazione Soci;
- d) il Collegio dei Past President;
- e) i Revisori dei conti.

2. L'elezione delle cariche sociali deve avvenire tramite scrutinio segreto con durata limitata nel tempo della carica e con espressa impossibilità per le stesse persone di ricoprire più di una carica elettiva contemporaneamente. Sono proclamati eletti, per ciascuna carica, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti alla carica medesima. In caso di ex aequo si applica in primis il criterio dell'anzianità nello status di Socio Attivo e, se necessario, ulteriormente il criterio dell'anzianità anagrafica. Le candidature devono essere:

- raccolte preventivamente rispetto all'effettivo momento elettorale; è preclusa pertanto la possibilità di avanzare candidature in sede di Assemblea che prevede in proprio seno le operazioni elettive;
- comunicate in modo trasparente a tutti gli elettori attivi e passivi al più tardi in concomitanza alla convocazione dell'Assemblea che prevede in proprio seno le operazioni elettive.

3. È esclusa la retribuzione delle cariche sociali.

4. I legali rappresentanti, gli amministratori o promotori non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della Società.

Art. 7 - Assemblea dei Soci

Sez. I – Convocazioni e Ordine del Giorno

1. L'Assemblea generale dei Soci è convocata almeno una volta l'anno, in concomitanza col Congresso Annuale dell'Associazione per mezzo di posta elettronica almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza.

2. L'Assemblea è generalmente ordinaria; è straordinaria nel caso in cui all'Ordine del Giorno vi siano quali argomenti in discussione

- le elezioni straordinarie degli Organi societari;
- la modifica dello statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio

o qualora il Presidente, con l'approvazione del Consiglio Direttivo, lo ritenga necessario.

3. Per le modalità di convocazione dell'Assemblea straordinaria valgono le medesime regole previste per l'Assemblea ordinaria di cui al comma 1.

4. La convocazione dell'Assemblea, la cui redazione ed invio sono svolti a cura del Segretario, deve contenere l'elenco delle materie da trattare all'Ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea.

Sez. II – Voto, deleghe e quorum

1. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i Soci che risultino regolarmente iscritti e siano in regola col pagamento delle quote associative.

2. Ogni Socio avente diritto al voto può farsi rappresentare da un altro Socio avente lo stesso diritto di voto al quale dovrà rilasciare delega scritta. Ciascun delegato non può rappresentare più di un Socio.

3. Ogni Socio avente diritto al voto, presente all'Assemblea, avrà diritto ad un voto, oltre a quello eventuale di delega. Le deliberazioni sono prese, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei votanti.

4. L'Assemblea è valida in prima convocazione con l'intervento personale o per delega della metà dei Soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore più tardi della prima, qualunque sia il numero degli intervenuti e delegati.

Sez. III - Presidenza

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente. In assenza del Presidente e del Vice Presidente, l'Assemblea provvede ad eleggere tra i Soci Attivi od Onorari presenti il Presidente dell'Assemblea.

Sez. IV- Verbalizzazioni

1. Il verbale dell'Assemblea è redatto dal Segretario dell'Associazione o, in sua assenza, da un Socio Attivo o Onorario scelto dalla maggioranza degli intervenuti.

Sez. V - Poteri

1. L'Assemblea generale dei Soci, che comprende i Soci Ordinari, Aggregati, Attivi ed Onorari:

- approva la proposta di bilancio consuntivo relativo all'esercizio conclusosi al 31-12 dell'anno precedente;
- approva la proposta di bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo;
- ratifica l'ammissione dei nuovi Soci Attivi e Aggregati.

2. L'Assemblea dei soli Soci Attivi ed Onorari dell'Associazione:

- nomina, ogni due anni,
 - o i componenti elettivi del Consiglio Direttivo;
 - o i Revisori dei Conti;

- i membri della Commissione Accettazione Soci;
- delibera in merito alle mozioni presentate dai Soci Attivi, Onorari, Ordinari e Aggregati;
- delibera su eventuali modifiche allo Statuto;
- delibera sull'eventuale scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci Attivi ed Onorari.

3. In occasione dell'Assemblea, i Soci devono essere informati dell'andamento delle attività dell'Associazione durante l'anno trascorso e dei programmi per il futuro.

4. Le cariche sociali sono elette a scrutinio segreto con nomina, all'uopo, di un collegio elettorale composto da un presidente e da due scrutatori.

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo

Sez. I - Composizione

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di otto fino ad un massimo di undici membri, scelti fra i Soci Attivi, dura in carica due anni a partire dal primo gennaio dell'anno successivo alle elezioni.

2. Tutti i membri del Consiglio Direttivo partecipano a titolo volontario e senza alcuna retribuzione; inoltre questi avranno l'obbligo di dichiarare eventuali possibili conflitti di interesse e dovranno agire nell'esclusivo interesse della Associazione.

3. Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo:

- il Presidente del mandato appena concluso che assume la carica di Past President;
- il Presidente Eletto del mandato appena concluso che assume la carica di Presidente;
- i componenti eletti dall'Assemblea dei soli Soci Attivi ed Onorari con voto a scrutinio segreto.

4. In caso di vacatio, per qualunque motivo, di uno o più componenti eletti, subentrano alla carica di Consiglieri i primi dei non eletti dell'ultima tornata elettorale assembleare.

5. In caso di vacatio, per qualunque motivo, della carica di Presidente, il Vicepresidente assume la carica di Presidente fino al termine naturale del mandato di consiliatura in corso.

6. In caso di vacatio, per qualunque motivo, della carica di Past President, l'ultimo Past President presente, che ha completato il suo mandato nel Consiglio appena concluso o in Consigli precedenti, assume la carica di Past Presidente fino al termine naturale del mandato di consiliatura in corso.

Sez. II - Cariche

1. Il Consiglio Direttivo assegna tra i suoi membri le cariche sociali di cui al successivo articolo. I componenti privi di specifica carica svolgono il proprio ufficio a supporto dell'attività dell'organo amministrativo con particolare ma non esclusivo riferimento alle figure del

- a. Segretario
- b. Coordinatore Culturale;
- c. Coordinatore della comunicazione.

Sez. III - Poteri

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare:

- cura l'organizzazione del Congresso Annuale dell'Associazione;
- cura l'accettazione dei nuovi Soci;
- di concerto con il Collegio dei Past President decide sull'interpretazione dello Statuto ed è responsabile della sua applicazione;

- cura la stesura del Regolamento e delle sue eventuali modifiche, di cui dà tempestiva comunicazione ai Soci;
- propone all'Assemblea dei Soci le modifiche di Statuto che ritiene opportune o necessarie;
- fissa l'importo delle quote associative;
- adempie all'obbligo di pubblicazione dell'attività scientifica svolta e realizzata attraverso il sito web della Società e ne cura l'aggiornamento costantemente;
- adempie all'obbligo di pubblicazione nel sito istituzionale della Società dei bilanci preventivi, dei bilanci consuntivi e degli incarichi retribuiti.

Sez. IV - Adunanze

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su iniziativa del Presidente, almeno tre volte nell'arco dell'anno solare ad intervalli regolari. Può inoltre essere convocato dal Presidente ogni volta che egli lo ritenga necessario o su iniziativa di almeno tre dei suoi componenti con richiesta specifica indirizzata al Presidente.
2. La convocazione avviene a mezzo di comunicazione - anche via posta elettronica - a firma del Presidente contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare all'Ordine del Giorno inviata con congruo anticipo, almeno cinque giorni prima della data della seduta.
3. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare su invito, senza diritto di voto, i Revisori dei Conti.
4. Inoltre, su invito del Consiglio Direttivo, possono partecipare alle riunioni del Consiglio altri Soci che occupano ruoli operativi all'interno della Società.

Sez. V - Quorum

1. Per la regolare costituzione del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà dei Consiglieri. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 9 - Cariche del Consiglio Direttivo

Sez. I - Cariche

1. Le cariche in seno al Consiglio Direttivo sono le seguenti:
 - Past President;
 - Presidente;
 - Presidente Eletto;
 - Vice Presidente;
 - Segretario;
 - Tesoriere;
 - Coordinatore Culturale;
 - Coordinatore della comunicazione.
2. Ad eccezione:
 - del Past President, ovvero il Presidente del mandato appena conclusosi il quale riveste di diritto la qualifica di Consigliere,
 - del Presidente Eletto, il quale assume di diritto la carica Presidente nel nuovo mandato,
 le altre cariche
 - sono attribuite per nomina da parte del Consiglio Direttivo stesso nell'ambito dei propri componenti, nella seduta di insediamento da tenersi immediatamente dopo l'elezione dell'intero Consiglio da parte dell'Assemblea dei Soci;

- possono essere revocate prima della scadenza naturale del mandato solo dall'Assemblea che ha proceduto all'elezione esclusivamente per giusta causa.

3. I Consiglieri possono essere riconfermati più volte, senza alcun limite di numero di mandati, alla medesima carica di Consiglio, fatta eccezione per il Presidente - e pertanto per la carica di Presidente Eletto - che potrà essere ricoperta una sola volta dal medesimo Socio.

Sez. II - Il Past President

1. Nel mandato successivo a quello in cui è anche componente del Consiglio Direttivo, il Past President della Società è componente di diritto della Commissione Accettazione Soci.

Sez. III - Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni amministrative e legali in ogni sede e grado.

2. Convoca e presiede le Assemblee dei Soci e le sedute del Consiglio Direttivo, firma i verbali delle medesime congiuntamente con il Segretario verbalizzante.

3. Il Presidente ha potere di firma sul conto corrente intestato all'Associazione e può operare in modo disgiunto rispetto al Tesoriere. Può effettuare operazioni bancarie, quali emettere assegni, dandone tempestiva comunicazione, anche via mail, al Segretario e al Tesoriere e giustificando tali operazioni al Consiglio Direttivo nella prima adunanza utile.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente in sede di adunanza degli Organi, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vicepresidente. In caso di assenza o di impedimento in sede di adunanza degli Organi anche del Vicepresidente, l'adunanza si intende decaduta ed aggiornata alla successiva convocazione.

5. Nei confronti dei terzi, la sottoscrizione di un qualsiasi atto da parte del Vicepresidente è idonea e sufficiente a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Sez. IV - Il Presidente Eletto

1. Il Presidente Eletto cura i rapporti della Società con le con Società endodontiche straniere, prende visione e si fa latore dei progetti a lunga scadenza della Società per garantire continuità di lavoro ai membri del Consiglio di cui è di diritto il Presidente e più in generale elabora il programma generale di massima relativo al mandato di consiliatura di cui è Presidente.

Sez. V - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente assiste e coadiuva il Presidente nelle sue funzioni. Può ricevere deleghe specifiche dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

2. In caso di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente assume tale carica fino al termine naturale del mandato di consiliatura in corso, previa espressa accettazione da parte sua della carica di Presidente. In caso contrario il Vicepresidente rimette il proprio mandato nelle mani dell'Assemblea che provvederà alla sua sostituzione per elezione. Quale ultimo atto del proprio mandato, il Vicepresidente convoca l'Assemblea all'uopo.

Sez. VI - Il Segretario

1. Al Segretario è demandata l'attività di Segreteria che realizza attraverso la tenuta di un archivio degli incartamenti della Società; si occupa e conserva inoltre la corrispondenza societaria compreso l'invio della convocazione dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

2. Aggiorna e conserva la lista dei Soci della SIE comprensiva degli indirizzi fisici e di posta elettronica.

3. Redige i verbali delle adunanze delle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo e li conserva.

Sez. VII - Tesoriere

1. Il Tesoriere è il fedele custode dei fondi dell'Associazione e responsabile dei rapporti con gli istituti bancari; redige un resoconto periodico all'Assemblea dei Soci circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

2. Ha potere di firma sul conto corrente intestato all'Associazione e può operare in modo disgiunto rispetto al Presidente previa autorizzazione specifica del Consiglio Direttivo per ogni singola operazione.

3. Cura le pratiche di ordine fiscale dell'Associazione.

Sez. VIII - Il Coordinatore Culturale

1. Il Coordinatore Culturale ha la responsabilità di:

- progettare e di prospettare al Consiglio Direttivo le manifestazioni culturali della Società,
- sviluppare proposte formative per i Soci nonché di vigilare, anche attraverso suoi delegati, sul loro svolgimento.

Sez. IX - Il Coordinatore della comunicazione

1. Il Coordinatore della comunicazione ha la responsabilità di

- curare i rapporti con la stampa specializzata e con le commissioni responsabili della comunicazione esterna;
- pubblicare obbligatoriamente, su incarico del Consiglio Direttivo, le attività scientifiche attraverso il sito web della Società e di aggiornarle continuamente.

Art. 10 - Commissione Accettazione Soci

1. La Commissione Accettazione Soci - siglabile per brevità con l'acronimo CAS - è eletta ad ogni scadenza elettorale dall'Assemblea dei Soci Attivi ed Onorari ed è composta:

- da quattro Soci Attivi, con almeno cinque anni di anzianità in tale status associativo e di indiscussa esperienza clinica;
- di diritto, dal Past President che ha rivestito tale ruolo nel mandato di Consiglio Direttivo precedente a quello in carica.

In caso di indisponibilità di quest'ultimo, il Consiglio Direttivo individua il suo sostituto tra i Past President della Società.

2. La CAS ha il compito di esaminare e valutare i casi clinici e la documentazione presentati dagli aspiranti Soci Aggregati e Soci Attivi.

3. Le riunioni della CAS sono convocate almeno in occasione del Closed Meeting o manifestazione analoga che si svolga nel primo semestre dell'annata ed in coincidenza con il Convegno Nazionale o manifestazione analoga che si svolga nella seconda metà dell'anno.

4. Le domande presentate alla CAS dagli aspiranti Soci Aggregati e Soci Attivi dovranno essere conformi alle regole contenute nel Regolamento.

Art. 11 - Commissioni e Comitato Scientifico della SIE

1. Il Consiglio Direttivo può delegare la soluzione di problematiche o incombenze particolari e temporanee (quali l'organizzazione di Congressi, la revisione del Regolamento, i rapporti con Società endodontiche straniere, etc.) a specifiche Commissioni all'uopo nominate dal Consiglio stesso.

2. Tali Commissioni, qualora costituite, per delibera di Consiglio Direttivo,

- sono composte da un numero di Soci Attivi o Onorari ritenuto congruo dal Consiglio Direttivo;

- hanno durata temporanea e decadono col decadere o con la risoluzione delle problematiche o incombenze particolari a cui sono state delegate dal Consiglio Direttivo che le ha istituite e non possono essere confermate anche nei mandati successivi.

3. Sono Commissioni necessarie della SIE:

- la Commissione Culturale;
- la Commissione per la Comunicazione.

La composizione, i compiti, gli obiettivi e le modalità operative delle Commissioni necessarie sono previsti dal Regolamento della SIE.

4. La Commissione culturale svolge il ruolo di Comitato Scientifico della SIE per la verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

5. La Commissione comunicazione svolge i seguenti compiti:

- elabora i contenuti dei Social Network;
- elabora i contenuti presenti nel sito, siano essi di carattere scientifico o informativo;
- elabora i contenuti relativi alle informative inviate ai soci via mail;
- elabora i contenuti finalizzati alla promozione della Società in ambito nazionale ed internazionale.

6. Il Regolamento della SIE può disciplinare ulteriori Commissioni rispetto alle necessarie con anche la possibilità di istituirne ex novo.

Art. 12 - Revisori dei conti

1. I Revisori dei Conti, in numero di due, sono eletti dall'Assemblea Generale dei Soci, in concomitanza all'elezione del Consiglio Direttivo e hanno la medesima durata di quest'ultimo Organo.

2. Hanno il compito di vigilare sull'andamento della gestione e verificare sulla corretta redazione del bilancio dell'Associazione che controfirmano insieme al Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Collegio dei Past President

1. Il Collegio dei Past President è composto dagli ultimi tre Past President in ordine cronologico della Società, con l'esclusione del Past President che fa parte del Consiglio Direttivo in carica in qualità di Consigliere.

2. Il Collegio dei Past President ha il compito di:

- vigilare sul comportamento etico di tutti i Soci della SIE
- intervenire per proteggere il buon nome, l'onorabilità e la posizione in campo nazionale ed internazionale della SIE.

3. Il Collegio dei Past President è parzialmente ed automaticamente rinnovato ad ogni scadenza elettorale con la sostituzione del membro più anziano di carica con il Past President che ha terminato il suo mandato di Consigliere all'interno del Consiglio Direttivo uscente.

4. In caso di dimissioni, il componente mancante è sostituito dal primo componente disponibile non in carica del Collegio dei Past President.

5. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, ha facoltà di convocare il Collegio dei Past President alle proprie adunanze; in tal caso il parere maggioritario espresso dal Collegio costituirà elemento meramente consultivo di cui il Consiglio si impegna a tenere conto.

6. Il Collegio dei Past President è inoltre Organo consultivo della Società cui il Consiglio Direttivo richiede di dirimere eventuali controversie che dovessero avere ad oggetto le seguenti materie:

- il comportamento etico dei Soci della Società,
- l'interpretazione dello Statuto e del Regolamento,
- ogni altra questione che il Consiglio Direttivo stesso ritenga utile sottoporre al Collegio.

7. Le modalità di convocazione e di adozione dei provvedimenti del Collegio dei Past President sono oggetto di specifico regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Attività Culturali Regionali

1. Le attività culturali regionali delle Società sono organizzate secondo le modalità espresse nel Regolamento della SIE.

Art. 15 - Congresso Annuale

1. Il Consiglio Direttivo e/o una Commissione all'uopo costituita organizzano il Congresso dell'Associazione da tenersi ogni anno.

2. Durante il Congresso Annuale dell'Associazione si svolge adunanza dell'Assemblea Generale dei Soci.

3. La data ed il luogo di ogni Congresso Annuale sono annunciati all'Assemblea Generale dei Soci al più tardi durante il Congresso precedente.

Art. 16 - Patrimonio dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti espressamente destinati ad incremento del patrimonio associativo.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 17 - Esercizio Sociale e bilanci

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità ai principi di correttezza e trasparenza vigenti in materia.

Art.18 - Scioglimento e liquidazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'art. 21, terzo comma c.c., dall'Assemblea Straordinaria generale dei Soci con votazione palese ed appello nominale.

2. Sia in prima che seconda convocazione è necessario il voto favorevole dei tre quarti dei Soci. 3. I fondi che eventualmente residuano sono devoluti, dopo il pagamento di eventuali impegni e/o obbligazioni,

ad una o più opere sociali di beneficenza nel territorio della Repubblica Italiana indicate dal liquidatore designato dall'Assemblea.

Art. 19 - Codice Etico/Deontologico

1. Il Socio deve mantenere sempre, nei confronti degli altri Associati, un comportamento corretto, leale e rispettoso nel rispetto dei principi, dei fini, dei valori della Società.
2. Il Socio deve rispettare le delibere del Consiglio Direttivo e non può assumere condotte in contrasto con le suddette delibere.
3. Il Socio si impegna a partecipare attivamente alla vita associativa, fornendo il proprio contributo senza fini di lucro, al perseguimento della Mission societaria.
4. I componenti del Consiglio Direttivo rispettano e applicano il presente Codice e ne controllano l'osservanza, rispettano le delibere emanate e non possono assumere condotte o iniziative contrarie alle medesime.
5. I Componenti del Consiglio Direttivo agiscono e deliberano nell'interesse esclusivo della SIE e dei Soci della Società.
6. I Componenti del Consiglio Direttivo favoriscono la partecipazione consapevole e informata dei Soci alle decisioni collegiali.
7. I Componenti del Consiglio Direttivo e in generale tutti i Soci Attivi che ricoprano incarichi all'interno della SIE non potranno svolgere funzioni simili o attività di relatore in altre società italiane a carattere endodontico senza aver preventivamente informato il Consiglio Direttivo.
8. La gestione delle risorse finanziarie dell'Associazione deve avvenire con la massima trasparenza nella gestione delle informazioni inerenti alla gestione finanziaria della Società, nel rigoroso rispetto delle deleghe conferite, garantendo la veridicità dei rendiconti associativi.
9. I rapporti con le Aziende sponsor della Società debbono essere gestiti dal Consiglio Direttivo in modo trasparente e nell'interesse della Società.
10. Il controllo del rispetto del Codice Deontologico è a carico del Consiglio Direttivo ma può essere espletato da ogni singolo Socio.
11. In caso di violazione da parte di un membro della Società, il Consiglio Direttivo può disporre provvedimenti disciplinari nei confronti del Socio stesso dopo consultazione con il Collegio dei Past-President.

Art. 20 - Clausola Arbitrale

1. Tutte le controversie fra Soci, e fra Soci e Associazione, relative all'interpretazione e all'applicazione del presente Statuto sono rimesse al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio avuto riguardo alla sede dell'Associazione.

Art. 21 - Norma di chiusura

Per quanto non previsto nel presente Statuto trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di Associazioni.